



## CITTA' DI TORINO

Divisione Personale e Amministrazione

Prot. n.

011638

Torino,

25 GIU. 2018

**ARAN - Agenzia per la  
Rappresentanza Negoziale delle  
Pubbliche Amministrazioni**  
Via del Corso, 476  
00186 ROMA  
Pec: protocollo@pec.aranagenzia.it

**Oggetto: Richiesta di parere su interpretazione artt. 32 e 35 CCNL 2016/2018 Funzioni Locali.**

Si richiede con la presente, firmata congiuntamente con le OO.SS.: CGIL FP, UIL FPL, CISL FP e CSA RAL, l'interpretazione autentica delle seguenti norme del CCNL Funzioni Locali 2016 - 2018 approvato in data 21/05/2018.

a) Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari (art. 32):

Il 2° comma lettera d) della norma in commento così recita: *"non possono essere fruiti nella stessa giornata **congiuntamente** ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore"*

- a.1) Si chiede di chiarire se l'avverbio "*congiuntamente*" debba essere inteso in senso letterale: "*unito a*" o "*unitamente a*", per cui nella stessa giornata non sia possibile fruire consecutivamente, cioè senza soluzione di continuità, del permesso dell' art. 32 e di un'altra tipologia di permesso fruibile ad ore. Mentre a seguito di questa interpretazione potrebbe essere possibile fruire dei permessi art. 32 nella medesima giornata lavorativa unitamente ad altri permessi o utilizzando una seconda volta il permesso in parola nella stessa giornata purché tra l'uno e l'altro ci sia un'effettiva ripresa del servizio.
- a.2) In caso di risposta affermativa al precedente quesito, si chiede se sia opportuno determinare in sede di contrattazione di secondo livello una presenza minima in servizio che vada ad intervallare la fruizione nella stessa giornata di un permesso ex art. 32 e di un'altra tipologia di permesso fruibile ad ore.
- a.3) Ove la risposta al quesito sub a.1) risulti invece negativa e il congiuntamente sia riferito ad una incompatibilità tra permessi nella medesima giornata, anche ove intervallata dal servizio attivo, si chiede di chiarire se nell'espressione "*altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva*" debbano intendersi ricompresi anche i riposi giornalieri ex art. 39 D.Lgs. n° 151/01 (c.d. permessi allattamento) ed i permessi ex art. 33 Legge 104/92, pur essendo diritti soggettivi non oggetto di autorizzazione.



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization



Torino  
City of Design



## CITTA' DI TORINO

- a.4) Medesimo quesito si pone anche in relazione ai permessi per l'espletamento di attività sindacale ed ai permessi per la partecipazione alle assemblee sindacali.
- a.5) In caso di risposta positiva in merito alla possibilità di utilizzare i riposi giornalieri ex art. 39 D.Lgs. n° 151/01 (c.d. permessi allattamento) ed i permessi ex art. 33 Legge 104/92 nella stessa giornata in cui si è fruito di un permesso ex art 32, di cui al quesito sub a.3), si chiede se sia possibile arrivare alla copertura dell'intera giornata lavorativa abbinando la fruizione del permesso di cui all'art. 32 con un riposo giornaliero ex art. 39 D.Lgs. n° 151/01 (c.d. permesso allattamento) e/o con un permesso ex art. 33 Legge 104/92, nonché con permessi ad ore per l'espletamento di attività sindacale o con permessi ad ore per la partecipazione ad un'assemblea sindacale o se invece la copertura in abbinamento possa essere solo parziale del tempo lavoro.

b) Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici (art. 35):

Il 3° comma, lettera a), della norma in commento così recita: *"sono incompatibili con l'utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative"*.

- b.1) Si chiede di chiarire se nell'espressione *"altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva"* debbano intendersi ricompresi anche i riposi giornalieri ex art. 39 D.Lgs. n° 151/01 (c.d. permessi allattamento) ed i permessi ex art. 33 Legge 104/92, pur essendo diritti soggettivi non oggetto di autorizzazione.
- b.2) Si chiede anche di chiarire la possibilità di esclusione dall'incompatibilità dei permessi per l'espletamento di attività sindacale e dei permessi ad ore per la partecipazione alle assemblee sindacali

In attesa di ricevere un Vostro motivato parere, si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE  
Dr. Giuseppe FERRARI

